



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

Vigente al : 2-1-2023

TITOLO I

OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. ((12))

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 19 gennaio 1985, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

Art. 3.
(((Modi di pagamento)).

1. *L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. *Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.*

3. *In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50).*

Art. 4.

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.))

Art. 5.

((Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale)).

Art. 6.

((Misura del tributo in caso d'uso.

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso)).

Art. 7.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Art. 8.

((Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a

carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario)).

TITOLO II

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9. ((*Carta bollata.*

Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento)).

Art. 10.

*((**Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.***

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni)).

Art. 11. Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12. Marche da bollo

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di

un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13.

((Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;

9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce

il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;

15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto)).

Art. 14.

((Speciali modalita' di pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso)).

Art. 15.

Pagamento in modo virtuale.

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma,

l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ((68))

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliiquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliiquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliiquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliiquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva

dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2013 (in G.U. 31/01/2013, n. 26) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i soggetti individuati dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 e' prorogato fino al 31 marzo 2013".

Art. 15-bis.

((*Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti*).))

((1. *I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.*

2. *I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.*

3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:*

- a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche;
- c) le societa' di gestione del risparmio;
- d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) le societa' di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni)).

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi".

AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".

Art. 16.

((Riscossione coattiva.

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto)).

TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA E' PRENOTATA A DEBITO

Art. 17.

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del **((patrocinio a spese dello Stato))** e' prenotata a debito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

Art. 18.

Atti di persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))**

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))** non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al **((patrocinio a spese dello**

Stato)), e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;

OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'.

Art. 19.

((Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo)).

Art. 20.

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative (**(sanzioni amministrative)**).

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 21.

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la

relativa data.

Art. 22.
Solidarieta'.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali ((**sanzioni amministrative**)):

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)**)).

Art. 23.
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24.

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti).

1. L'inoservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200. (71) ((72))

AGGIORNAMENTO (71)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1

gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 25.

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio).

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.(71)((72))

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 26.

((*Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici*)).

1. *L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.))*

Art. 27.

Violazioni costituenti reati

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)).

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 30.

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31.

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della ((**sanzione amministrativa**)) riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32.

Irreperibilita' di valori bollati.

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per

bollo.

E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di **((sanzione amministrativa))**.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33.

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte (...) previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte (...) in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.(22)

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 23 novembre 1993, n. 406 (in G.U. 1^a s.s. 1/12/1993, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità"

dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)))

((33))

AGGIORNAMENTO (33)

Il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"".

Art. 35.

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli [articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli [articoli 351 e 352 del codice di procedura penale](#), sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36.

((*Modalita' di accertamento delle violazioni.*

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono

constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente).

Art. 37.
Termini di decadenza - Rimborsi.

L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative ((sanzioni amministrative)) deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e'

comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

Art. 38.

Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le ((**sanzioni amministrative**)) previste dal presente decreto sono ripartite a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168.](#)

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39.

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitiate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ((**ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)**)), nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del

registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a

carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40. (*Disposizioni transitorie.*)

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo)). (9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974".

Art. 41. Integrazione dei valori

I libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI -
MALAGODI -
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO

TARIFFA

(PARTE I)

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE))

ALLEGATO A

Articolo della tariffa

1

Indicazione degli atti soggetti a imposta			Modo di pagamento	Note

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento	1. Carta bollata, marche, bollo a punzione oppure mediante versamento di registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per	((1. Per le copie)) ((dichiarate con-)) ((formi, l'imposta,)) ((salva specifica)) ((disposizione, e')) ((dovuta indipen-)) ((dennemente dal)) ((trattamento pre-))
--	--	---

e copie dichiara- | le relative copie | ((visto per l'ori- |))
te conformi all' | presentate unitamen- | ((ginale. L'imposta)))
originale rila- | te ad essi. | ((non e' dovuta per)))
sciati dagli | | ((le copie, dichia-|))
stessi: per ogni | | ((rate conformi |))
foglio..... | 20.000 | ((all'originale in-|))
	((formatico, degli
	/assegni presen-
	/tati al pagamento
	/in forma elettroni-
	/nica per i quali
	/e' stato attestato
	/il mancato paga-
	/mento nonche' del-
	/la relativa docu-
	/mentazione, di
	/cui all' articolo
	/4, comma 3, del
	/regolamento di
	/cui al decreto
	/del Ministro
	/dell'economia e
	/delle finanze 3
	/ottobre 2014, n.
	/205, e di cui
	/all' articolo 15
	/del regolamento
	/della Banca
	/d'Italia del 22
	/marzo 2016, ema-
	/nati ai sensi
	/dell' articolo 8,
	/comma 7, lettere
	/d) ed e), del
	/decreto-legge 13
	/maggio 2011, n.
	/70, convertito, con
	/modificazioni, dal-
	/la legge 12 luglio
	/ 2011, n. 106)).
1-bis. Atti ro- | | 1-bis. L'imposta e' |
gati, ricevuti o | | dovuta in misura |
autenticati da | | cumulativa, all'at- |
notai o da al- | | to della richiesta |
tri pubblici | | di formalita', me- |
ufficiali, re- | | diante versamento |
lativi a dirit- | | da eseguire con le |

ti sugli immobili inclusi gli atti delle societa' e degli enti diversi dalle societa' sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche' atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalita' nel registro del-

stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.

1. Quando la formalita' ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalita' ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui

le imprese: | al comma 1-ter ven- |
euro 300,00; | gono richieste |
3) per tutti gli | successivamente |
altri atti che | alla registrazione |
comportano forma- | dell'atto al quale |
lita' nei pubbli- | conseguono e' dovu- |
ci registri immo- | to l'importo pari |
biliari: | alla differenza |
euro 155,00; | tra l'imposta cumu- |
4) per gli atti | lativa e quanto |
di cui al numero | corrisposto in sede |
3) che comportano | di registrazione. |
anche formalita' |
nel registro del- |
le imprese: |
euro 225,00; |
5) per gli atti |
concernenti uni- |
camente immobili |
ubicati nei ter- |
ritori ove vige |
il sistema del |
libro fondiario |
(regio decreto 28 |
marzo 1929, n. |
499): |
euro 125,00; |
6) per gli atti |
concernenti uni- |
camente immobili |
ubicati nei ter- |
ritori ove vige |
il sistema del |
libro fondiario |
(regio decreto |
28 marzo 1929, |
n. 499) che |
comportano anche |
formalita' nel |
registro delle |
imprese: |
euro 195,00 |

1-bis. 1. Altri |
atti rogati, ri- |
cevuti o autenti- |
cati da notai o |
da altri pubblici |

ufficiali sotto- |
posti a regisra- |
zione con proce- |
dure telematiche |
e loro copie con- |
formi per uso re- |
gistrazione:
1) per gli atti |
propri delle |
societa' e degli |
enti diversi dal- |
le societa' non |
ricompresi nel |
comma 1-bis, |
incluse la copia |
dell'atto e la |
domanda per il |
registro delle |
imprese:
euro 156,00;
2)per le procure, |
deleghe e simili:
euro 30,00;
3)per gli atti di |
cessione di quote |
sociali:
euro 15,00;
4)per tutti gli |
altri atti:
euro 45,00

1-ter. Domande, |
denunce ed atti |
che le accompa- |
gnano, presentate |
all'ufficio del |
registro delle |
imprese ed invia- |
te per via tele- |
matica ovvero |
presentate su |
supporto informa- |
tico ai sensi |
dell'articolo 15, |
comma 2, della |
legge 15 marzo |
1997, n. 59: per |
ciascuna domanda, |

2. L'imposta e' cor- |
risposta in modo |
virtuale secondo le |
modalita' previste |
dal decreto del |
Ministro dell'eco- |
nomia e delle finan- |
ze emanato ai sensi |
dell'articolo 3, |
comma 13 della legge |
28 dicembre 2001, |
n. 448

denuncia od atto			
a)se presentate			
da ditte indivi-			
duali, euro 17,50;			
b) se presentate			
da societa' di			
persone, euro 59;			
c) se presentate			
da societa' di			
capitali, euro 65			
1-quater. Domande	2-bis. L'imposta di 1-quater. L'imposta		
di concessione o	cui al comma e' dovuta all'atto		
di registrazione	1-quater e' corrispo- della trasmissione		
dei differenti	sta in modo virtuale dei documenti per		
titoli di pro-	tramite le Camere di via telematica o		
prieta' indu-	commercio, autoriz- della consegna del		
striale ed atti	zate alla riscos- supporto informati-		
allegati, succes-	sione. co contenente gli		
sive formalita'			
ed istanze varie			
presentate alle			
Camere di commer-			
cio e all'Ufficio			
italiano brevetti			
e marchi ed in-			
viate per via			
telematica ovvero			
consegante su			
supporto informa-			
tico ai sensi			
dell'articolo 14			
del decreto del			
Presidente della			
Repubblica 28			
dicembre 2000, n.			
445:			
a) per ogni doman-			
da di concessione			
o di registrazio- euro			
ne di marchi 42,00			
d'impresa, novi-			
ta' vegetali,			
certificati comple-			
mentari di prote-			

zione e topografie di prodotti per semiconduttori:				
a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:				
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;				
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;				
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:				
euro 20,00				
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	euro 85,00			
c) per ogni istanza di annotazione	euro 15,00			
d) per istanze diverse dalle precedenti	euro 15,00			

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle sequenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

2

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- se zio- nali	Modo di pagamento	Note
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.	1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.	1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
		2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.	2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.	2-bis. Contratti

inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sotto- scritti: per ogni foglio	20.000	<p>relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo</p> <p>VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.</p> <p>2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000.</p>
---	--------	--

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

3

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento	Note
				<p>1. NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 20 GIUGNO 1996, N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425.</p> <p>2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sotto- scrizione auten- ticata, e per i</p>

			documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non e' dovuta.
1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanaazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.
	20.000	dei testamenti.	3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.
			4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti e assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile e applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.
			l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intorno alla quale siano state alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).

1-bis. Istanze		5. Per le istanze
trasmesse per		trasmesse per via
via telematica		telematica,
agli uffici e		l'imposta di cui
agli organi,		al comma1-bis e'
anche colle-		dovuta nella
giali,		misura forfettaria
dell'Amministra-		di euro 16,00 a
zione dello		prescindere dalla
Stato, delle		dimensione del
regioni, delle		documento.
provincie, dei		
comuni, loro		
consorzi e		
associazioni,		
delle comunità		
montane e delle		
unita'		
sanitarie		
locali, nonche'		
agli enti		
pubblici		
in relazione		
alla tenuta		
di pubblici		
registri,		
tendenti ad		
ottenere		
l'emanazione		
di un provvedi-		
mento ammini-		
strativo o il		
rilascio di		
certificati,		
estratti,		
copie o simili		
((, con esclu-		
sione delle		
istanze di cui		
all'articolo 3,		
comma 1, del		
decreto del		
Ministro del		
lavoro e della		
previdenza		
sociale 24		
marzo 1994, n.		
379, presentate		

/ai fini della	/	/	/
/percezione	/	/	/
/dell'indennita'	/	/	/
/prevista	/	/	/
/dall'articolo	/	/	/
/1, comma 3,	/	/	/
/della legge 18	/	/	/
/febbraio 1992,	/	/	/
/n. 162)):	/	/	/
eu 16,00.	/	/	/
2. Note di		1. Carta bollata,	
trascrizione,		marche, bollo a	
iscrizione,		punzone e, per le	
rinnovazione e		note presentate	
annotazione nei		alle conservatorie	
registri di cui		dei registri	
all'articolo 16		immobiliari, anche	
lettera b),		in modo virtuale	
nonche' nei		mediante versamento	
registri navale		alle conservatorie	
aeronautico		medesime.	
e automobili-			
stico; note di			
trascrizione			
del patto di			
riservato			
dominio,			
nonche' del			
privilegio			
nelle vendite			
di macchine di			
cui agli			
articoli 1524			
e 2762 del			
<u>codice civile</u> :			
per ogni			
foglio..... 20.000			
2-bis. Note di		1. L'imposta e'	1. L'imposta
trascrizione, di		assolta in modo	di importo
iscrizione, di		virtuale, anche	forfetario,
rinnovazione,		tramite	e' dovuta
domande di		versamento	all'atto
annotazione nei		diretto al	della
registri		concessionario,	richiesta
immobiliari,		disposizione di	di'
anche con		pagamento per via	formalita'.

l'efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa	telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis , dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis:	€ 59,00	
2-ter. For- malita' richie- ste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 1) per ogni formalita' di trascri- zione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonche' per la voltura	1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.	1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto e' stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.

catastale				
ad essa				
collegata,				
comprese la				
copia				
dell'atto				
ad uso				
formalita'				
ipotecaria e				
l'iscrizione				
nel registro				
di cui				
all'art.				
2678 del				
<u> codice civile:</u>				
euro 108,00;				
2) per ogni				
voltura				
catastale,				
dipendente da				
atti che non				
comportano				
formalita' nei				
registri				
immobiliari:				
euro 15,00				

(29) (49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

Indicazione degli	-----	
	Imposte	
	dovute	

atti soggetti a imposta	Pro- por- Fisse se	Modo di pagamento	N o t e
	zio- nali		
<hr/>			
1. Atti e provvedimenti degli organi della ammini- strazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio.....	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conserva- torie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici era- riali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate con- formi l'imposta, salva- specifica dispo- sizione, e' dovuta indipendente- mente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rila- sciati dalla pubblica ammini- strazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie c) copie delle car- telle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusi- vamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;	
	20.000		

		d) denunce di smarrimento e relative certificazioni. e)atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2 grado.
1-bis.Certifi- cati di successio- ne conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato	1-bis. Il pagamento e' eseguito con le stesse modalita' previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.	1-bis. L'impo- sta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
	€ 85,00	
1-ter. Certi- ficiati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle	1-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di	1-ter. L'impo- sta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta ed e' comprendeva

banche dati		pagamento per via	dell'imposta
informatizzate		telematica ovvero	dovuta per la
degli uffici		pagamento ad	richiesta
dell'Agenzia del		intermediario	stessa
territorio,		convenzionato	
attestazioni di		oltre che presso	
conformita':	€ 28,00	il competente	
		ufficio	
		dell'Agenzia del	
		territorio.	
((1-quater. Atti			
e provvedimenti			
degli organi			
dell'Amministra-			
zione dello Stato,			
delle regioni,			
delle province,			
dei comuni, loro			
consorzi e			
associazioni,			
della comunita'			
montane e delle			
unita' sanitarie			
locali, nonche'			
quegli degli			
enti pubblici in			
relazione alla			
tenuta di			
pubblici regi-			
stri, rilasciati			
per via telema-			
tica anche in			
estratto o in			
copia dichiarata			
conforme			
all'originale a			
coloro che ne			
abbiano fatto			
richiesta:			
euro 16,00)).			
2. Atti di		1. Carta bollata,	
notorietà e		marche o bollo a	
pubblicazioni di		punzone.	
matrimonio: per			
ogni foglio.....	20.000		

3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio...	20.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
---	--------	---

(29) (49) ((66))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella

misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

AGGIORNAMENTO (66)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

Articolo della tariffa

5

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute -----	Pro- Modo di pagamento	Note
		por-	Fisse zio-
1. Certificati		1. Carta bollata,	

di liqui-		marche o bollo a	
dazione dei		punzone.	
comitati			
direttivi degli			
agenti di cambio			
di cui			
all'articolo 9			
del regio			
decreto 30			
dicembre 1923,			
n. 3278, e			
successive			
modificazioni:			
per ogni foglio...	20.000		

(29) ((49))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

6

Articolo della tariffa

6

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento	Note
1. Cambiali: a) emesse e			((1. Contrassegni)) ((emessi ai sensi))	1. Non e' dovuta altra imposta

| pagabili | ((dell'articolo 3,))| per le girate,
| nello Stato: | ((comma 1, lettera))| gli avalli, le
| | ((a), aventi data))| proroghe e le
| | ((di emissione non))| altre dichia-
| | ((successiva a))| razioni cambia-
| | 12 per | ((quella riportata))| rie, la quie-
| | mille | ((sulla cambiale,))| tanza apposta
| | | ((per un valore))| sul titolo e i
| | | ((pari all'imposta))| fogli di allun-
| | | ((dovuta)). | gamento.

b) emesso
nello Stato
e pagabili
all'este-
ro:

9 per
mille

| 2. Gli uffici del registro
| stro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo model- li propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti modu-

| 2. Resta fermo
| l'articolo 105
| della legge
| cambiaria
| approvata con
| regio decreto 14
| dicembre 1933, n.
| 1699.
| 3. La
| proroga se
| concessa
| mediante
| rilascio di nuovo
| titolo cambiario
| e' soggetta
| all'imposta

|li abbiano
|le dimen-
|sioni della
|carta bol-
|lata per cam-
|biali e rechi-
|no l'indi-
|cazione
|dell'impresa
|emittente.

|propria della
|cambiale; se
|concessa in forma
|diversa dalla
|dichiarazione
|cambiaria e'
|soggetto
|all'imposta
|prevista
|dall'articolo
|2.

|2. Vaglia
|cambiari
|all'ordine
|di aziende
|di credi-
|to, nonche'
|di isti-
|tuti e di
|enti di cui
|agli arti-
|coli 5 e 41
|del regio
|decreto-
|legge 12
|marzo 1936,
|n. 375,
|convertito
|nella legge
|7 marzo
|1938, n.
|141:

|3. Cambiali
|accettate
|dagli
|istituti di
|credito
|designati
|con decreto
|del Ministro
|del tesoro
|per l'accet-

|3. I vaglia
|cambiari di cui
|al punto 2 posso-
|no essere girati
|soltanto per il
|risconto alla
|Banca d'Italia
|o per l'incasso
|ad altra azienda
|od istituto di
|credito. Nel caso
|di girata ad
|altro fine la
|cambiale si
|considera come
|irregolare di
|bollo a tutti gli
|effetti e si
|applica la
|sanzione di cui
|all'articolo
|25, comma 3, del
|decreto.

|4. Le ditte
|esportatrici
|devono adope-
|rare per il
|rilascio delle
|cambiali di cui
|al punto 3 moduli
|propri stampati o
|litografati
|portanti la

|tazione di
|tratte a
|copertura
|di espor-
|tazioni:

| 0,1 per
| mille

|menzione che si
|tratta di accet-
|tazione bancarie
|autorizzate a
|norma dell'arti-
|colo 1 del regio
|decreto - legge 8
|agosto 1930,
|numero 1162,
|convertito
|nella legge 9
|aprile 1931,
|numero 3161. I
|moduli completati
|nell'importo,
|nella data di
|emissione e di
|scadenza e con la
|firma dell'emit-
|tente, devono
|essere presen-
|tati, prima
|dell'accet-
|tazione ed entro
|trenta giorni
|dalla data di
|emissione,
|dagli istituti di
|credito, agli
|uffici del
|registro o agli
|uffici postali.
|Se gli istituti
|di credito subor-
|dinano l'accet-
|tazione al
|rilascio di
|cambiali - tratte
|sull'acqui- rente
|della merce
|esportata, emesse
|o girate a loro
|favore, a tali
|cambiali-tratte
|sono applica-
|bili le dispo-
|sizioni del
|presente comma

compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali - tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

5. Se le cambiali sono acquistate dall'imposta emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto - legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da impre-

ditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indica-zione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie:

0,1 per mille

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende od istituti di credito e altri enti autoriz-zati per legge o per decreto ministe-riale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto -

((1. Contrassegni))
((emessi ai sensi))
((dell'articolo 3,))
((comma 1, lettera))
((a), aventi data))
((di emissione non))
((successiva a))
((quella riportata))
((sulla cambiale,))
((per un valore))
((pari all'imposta))
((dovuta)).

| legge 29
| luglio 1927,
| numero 159,
| convertito
| dalla legge
| 5 luglio
| 1928, numero
| 1760, e
| successive
| modifi-
| cazioni e da
| altre
| disposi-
| zioni
| legisla-
| tive in
| materia:
|
|
| 0,1 per | 2. Gli
| mille | uffici del
| | registro possono
| | concedere alle
| | aziende o agli
| | istituti di
| | credito e agli
| | altri enti
| | autorizzati,
| | che ne fanno
| | domanda, di
| | sottoporre al
| | bollo mediante
| | marche e visto
| | per bollo modelli
| | propri stampati o
| | litografati di
| | cambiali agrarie
| | per qualsiasi
| | somma, purché
| | detti modelli
| | abbiano le
| | dimensioni della
| | carta bollata per
| | cambiali e
| | rechino l'indica-
| | zione delle
| | aziende e degli
| | istituti di
| | credito e degli
| | altri enti.
|
| 6. Cambiali
| emesse in
| relazione ad
| operazioni
| di credito
| di cui agli
| articoli 15

le 16 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, numero
601:

0,1 per
mille

7. Cambiali
e titoli
equiva-
lenti di cui
al primo
comma dell'
articolo 32
della legge
24 maggio
1977, numero
227 emessi
in Italia:
a) all'ordi-
ne di
operatori
nazionali a
fronte di
crediti
destinati a
formare
oggetto di
assicu-
razioni o di
finanzia-
mento;
b) all'ordi- ne
di istituti
italiani o
al portatore
a fronte di
operazioni
di cui all'
articolo 15,
lettere g)
ed h), della

6. I titoli di
cui al punto 7,
lettera a), non
sono soggetti
all'obbligo di
integrazione
dell'imposta di
bollo ancorche'
non formino
oggetto di
assicurazione o
di finanzia-
mento nell'ambito
della legge 24
maggio 1977, n.
227, e sempreche'
attengano ad
operazioni di
credito
all'espor-
tazione con
dilazione di
pagamento
superiore ai
diciotto mesi. La
disposizione di
cui al punto 7,
lettera b), si
applica anche
agli effetti
cambiari e ai
titoli emessi
all'ordine del
Medio-credito
centrale.

stessa legge:			
	0,1 per mille		
8. Cambiali emesse da imprese sovvenzio- nate dalla Banca Europea degli investi- menti (B.E.I.) dalla Comu- nita' europea del carbone e dell'ac- ciao (C- E- C- A.) , dalla Comu- nita' europea dell'ener- gia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796):	1. Come al punto 1.	1. Come al punto 1.	

0,1 per
mille

(49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: [...]

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille".

Articolo della tariffa

7

=====

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- se nali	Modo di pagamento	Note
1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri	Le stesse imposte stabilite per le cambiali o cambiali.	1. Carta bollata, marche per cambiali visto per bollo. 2. L'imposta puo' essere pagata, anche parzialmente, mediante annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo	1. Carta bollata, marche per cambiali visto per bollo. 2. L'imposta puo' essere pagata, anche parzialmente, mediante annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo	1. Come all'art. 6. 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2. 3. All'imposta fissa di ((euro)) ((11)), da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai

articoli	non superiore	comuni ed altri
della	al valore di	enti pubblici a
tariffa	dieci marche	favore della
	del taglio	Cassa depositi e
	massimo. Se	prestiti degli
	l'imposta	istituti di
	supera tale	previdenza,
	limite, la	nonche' degli
	differenza o	istituti di
	l'intera	credito autoriz-
	imposta e'	zati a concedere
	riscossa con	mutui a predetti
	visto per	enti.
	bollo.	

(29)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

Articolo della tariffa

8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))

Articolo della tariffa

9

((
<b">=====</b">		
	<i>Imposte</i>	
	<i>dovute</i>	
	<i>(lire)</i>	
<i>Indicazione degli</i>	-----	
<i>atti soggetti a</i>	<i>Pro-</i> <i>Modo di pagamento</i>	<i>N o t e</i>
<i>imposta</i>	<i>por-</i>	
	<i>Fis-</i> <i>zio-</i>	
	<i>se</i> <i>nali</i>	
<b">=====</b">		
1. Assegni	1. Marche da	1. Non e' dovuta
/bancari:	<i>bollo e bollo</i>	<i>imposta per le</i>
/a) emessi con	<i>a punzone.</i>	<i>girate e per la</i>
/l'osser-		<i>quietanza apposta</i>
/vanza dei		<i>sul titolo ne' in</i>

/requisiti di / | | | /caso di protesto /
/cui all'art. / | | | /per mancanza di /
/1, numeri 1, / | | | /fondi. /
/2, 3 e 5, / | | | /
/del regio / | | | /
/decreto 21 / | | | /
/dicembre / | | | /
/1933, n. / | | | /
/1736: per / | | | /
/ogni assegno.... / 500 / | | | /
/ | | | /
/b) emessi |Le stesse|2. Come all'art. 5. |2. Non si /
/senza |imposte | | | /considera post- /
/l'osservanza |stabilita| | | /datato l'assegno /
/di uno dei |per le | | | /sul quale venga /
/requisiti |cambiali.| | | /indicata una data /
/indicati | | | /di emissione /
/nella | | | /posteriore a /
/lettera a) o | | | /quella effettiva, /
/con data | | | /quando la post- /
/diversa da | | | /datazione sia /
/quella di | | | /giustificata /
/emissione | | | /dal periodo di /
/ | | | /tempo necessario /
/ | | | /per la consegna /
/ | | | /del titolo al /
/ | | | /destinatario o da /
/ | | | /altro materiale /
/ | | | /impossibilita' /
/ | | | /di presentazione /
/ | | | /e sempreche' la /
/ | | | /data non /
/ | | | /differisca di /
/ | | | /oltre quattro /
/ | | | /giorni da quello /
/ | | | /di emissione. /
/ | | | /3. Per gli assegni /
/ | | | /tratti su aziende /
/ | | | /od istituti di /
/ | | | /credito esteri /
/ | | | /l'imposta e' /
/ | | | /dovuta all'atto /
/ | | | /della loro /
/ | | | /negoziazione /
/ | | | /presso l'azienda /
/ | | | /o l'istituto di /
/ | | | /credito che per /
/ | | | /prima li negozia. /

-----))
Articolo
della tariffa
10

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento	Note
1. Assegni circolari: a) emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: ((...))	1. Versamento all'ufficio del registro.	1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.		
	6 ((per / mille per / ogni / anno))			
b) emessi in difformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.....	2. Come all'art. 5. Le stesse imposte stabilito per le cambiali	2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da		

			presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
			3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia: ((...))	Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di	
	4		ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.
	((per))		
	((mille))		
	((per))		
	((ogni))		
	((anno))		

|2. L'importo
|delle rate
|trimestrali deve
|essere versato
|entro il secondo
|mese successivo a
|quello di ciascun
|trimestre solare.
|3. Le dichiara-
|zioni e le girate
|apposte sulle
|fedi di credito
|dei Banchi di
|Napoli e di
|Sicilia sono
|soggette
|all'imposta di
|bollo a seconda
|del rapporto
|giuridico cui si
|riferiscono.
|4. Non sono
|soggetti ad imposta
|i vaglia cambiari
|emessi dalla
|Banca d'Italia per
|il servizio di
|tesoreria dello
|Stato.

Allegato A-art. 10 bis

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Allegato A-art. 10 ter

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO

Articolo
della tariffa
12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537](#)))

Articolo della tariffa
13

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento	Note
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebiti- tamenti o accrediti- tamenti, anche non sotto- scritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o	1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali,	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun perci- piente. 2. L'imposta non e' dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza		

parziale di	dagli uffici	l'indicazione	
una obbliga-	del registro,	di questo o delle	
zione	dell'imposta	precedenti	
pecuniaria:	sul valore	quietanze, ovvero	
per ogni	aggiunto o	rilasciare per	
esemplare:	2.500	doganali,	somma indeter-
		l'imposta e'	minata;
		riscossa dagli	b) per la
		uffici stessi.	quietanza o
			ricevuta apposta
			sui documenti
			gia' assogget-
			tati all'impo-
			sta di bollo o
			esenti;
			c) per le
			quietanze apposte
			sulle bollette di
			vendita dei
			tabacchi,
			fiammiferi,
			valori bollati,
			valori postali e
			dei biglietti
			delle lotterie
			nazionali.
			3. Sono esenti
			dall'imposta le
			ricevute relative
			al pagamento di
			spese di
			condominio negli
			edifici.
2. Estratti	1. Marche o	1. I documenti di	
di conti,	bollo a	cui al punto 2	
nonche'	punzone.	relativi a	
lettere ed		rapporti tra enti	
altri docu-		ed imprese ed i	
menti di		propri dipen-	
addebiti-		denti o ausiliari	
tamento o di		ed intermediari	
accredita-		di commercio o	
mento di		spedizionieri	
somme,		non sono soggetti	
portanti o		all'imposta.	
meno la			

causale			
dell'ac-			
credita-			
mento o			
dell'ad-			
debita-			
mento e			
relativi			
benestari			
quando la			
somma supera			
L. 150.000:			
per ogni			
esemplare	2.500		
2-bis. Estratti			3-bis. L'estratto
conto, inviati			conto o il
dalle banche ai			rendiconto si
clienti ai sensi			considerano in ogni
dell'articolo			caso inviati almeno
119 del decreto			una volta nel corso
legislativo 1°			dell'anno anche
settembre 1993,			quando non sussiste
n. 385, nonche'			un obbligo di invio
estratti di			o di redazione. Se
conto corrente			gli estratti conto
postale e			sono inviati
rendiconti dei			periodicamente nel
libretti di			corso dell'anno,
risparmio anche			l'imposta di bollo
postali: per			dovuta e' rapporta-
ogni esemplare			ta al periodo
con periodicità			rendicontato. Se il
annuale:			cliente e' persona
a) se			fisica, l'imposta
il cliente e'	euro		non e' dovuta
persona fisica	34,20		quando il valore
			medio di giacenza
b) se il cliente			risultante
e' soggetto			dagli estratti e
diverso da	euro		dai libretti e'
persona fisica	100, 00		complessivamente
			non superiore a
			euro 5.000.
			3-ter. L'imposta e'
			sostitutiva di
			quella dovuta per

|tutti gli atti e
|documenti formati
|o emessi ovvero
|ricevuti dalle
|banche nonche'
|dagli uffici dell'
|Ente poste
|italiane,
|relativi a
|operazioni e
|rapporti regolati
|mediante conto
|corrente, ovvero
|relativi al
|deposito di titoli,
|indicati nell'
|articolo 2, nota
|2-bis, e negli
|articoli 9, comma
|1, lettera a), 13,
|commi 1 e 2, e
|14. La
|comunicazione
|relativa
|ai prodotti
|finanziari, ivi
|compresi i buoni
|postali fruttiferi,
|anche non soggetti
|all'obbligo di
|deposito, si
|considera in ogni
|caso inviata almeno
|una volta nel corso
|dell'anno anche
|quando non sussiste
|un obbligo di invio
|o di redazione.
|L'imposta e'
|comunque dovuta una
|l'anno o alla
|chiusura del
|rapporto. Se le
|comunicazioni sono
|inviate
|periodicamente nel
|corso dell'anno,
|l'imposta di bollo |

|dovuta e'
|rapportata al
|periodo
|rendicontato. Non
|sono soggetti
|all'imposta gli
|estratti dei conti
|correnti postali
|che presentino un
|saldo negativo per
|tre mesi consecuti-
|vi a seguito
|dell'applicazione
|della predetta
|imposta e che siano
|chiusi d'ufficio.
| Limitatamente
|all'anno 2012,
|l'imposta e' dovuta
|nella misura
|minima di euro
|34,20 e nella
|massima si euro
|1.200. Per l'anno
|2013, l'imposta e'
|dovuta nella misura
|minima di euro
|34,20 e, se il
|cliente e' soggetto
|diverso da persona
|fisica, nella
|misura massima di
|di euro 4.500. A
|decorrere dall'anno
|2014, se il cliente
|e' soggetto diverso
|da persona fisica,
|l'imposta e' dovuta
|nella misura
|massima di euro
|14.000. Sono
|comunque esenti i
|buoni postali
|fruttiferi di
|valore di rimborso
|complessivamente
|non superiore a
|euro 5.000.

Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1 gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

2-ter. 1 per
Comunicazioni mille
periodiche annuo per
alla clientela il 2012
relative a 1,5
prodotti per
finanziari, mille
anche non per
soggetti ad l'anno
obbligo di 2013
deposito, ivi e 2
compresi i per
depositi bancari mille
e postali, anche a de-
se correre
rappresentati dall'
da certificati. anno
L'imposta non e' 2014
dovuta per le
comunicazioni
ricevute ed
emesse dai fondi
pensione ((,))
((dei prodotti))
((pensionistici))

|((individuali)) |
|((paneuropei))|
|((di cui al))|
|((regolamento))|
|(((UE)))|
|((2019/1238))|
|e dai|
|fondi sanitari.|
|Per ogni|
|esemplare,|
|sul complessivo|
|valore di|
|mercato o, in|
|mancanza, sul|
|valore nominale|
|o di|
|rimborso. |

(26) (29) (52) (64) (65)

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81».

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti

modifiche avranno effetto dal 1 giugno 2005.

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento."

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 2012.

AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 15) che "Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.".

Articolo della tariffa 14

	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	
imposta	por-		
	Fis-		
	zio-		
	se		
	nali		
			Note

1. Ricevute, 1. Marche o bollo 1. Non e' dovuta
lettere e a punzone. imposta per la
ricevute di quietanza.
accredi- 2. Per i documenti
tamento e relativi a
altri percipienti
documenti, diversi, l'imposta
anche se non si applica con
sotto- riferimento a
scritti, ciascuno di essi.
nascenti da
rapporti di

carattere			
commerciale,			
negoziati,			
ancorche'			
consegnati			
per			
l'incasso,			
presso			
aziende e			
istituti di			
credito, per			
ogni			
esemplare:			
quando la			
somma non supera	euro		
euro 129,11.....	1,29		
oltre lire			
250.000 fino			
a lire			
500.000.....	4.000		
oltre lire			
500.000 fino			
a lire			
1.000.000.....	7.000		
oltre lire			
1.000.000.....	10.000		

((52))

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b) all'art. 14:

- 1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;
- 2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;

3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;

4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80».

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 giugno 2005.

Articolo della tariffa

15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))

Articolo della tariffa

16

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento	Note
1. Libri e registri:	1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante		
a) repertori: libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per	numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.	l'impiego di tabulati meccano- grafici ogni facciata utiliz- zabile.		
	2. Per i repertori, libri e registri tenuti con			

ogni cento		sistemi	
pagine o		meccano-	
frazione di		grafici	
cento pagine....	20.000	l'imposta puo'	
		essere assolta	
		direttamente	
		all'ufficio	
		del registro;	
		in tal caso	
		gli estremi	
		della relativa	
		bolletta di	
		pagamento	
		devono essere	
		riportati	
		sull'ultima	
		pagina di	
		ciascun	
		repertorio,	
		libro o	
		registro.	
b) registro		3. Alla conservato-	2. L'imposta non
generale		ria dei registri	si applica per le
delle		immobiliari.	formalita' non
conserva-			soggette a
torie dei			tributo o
registri			comprese in
immobiliari			regimi
di cui			sostitutivi.
all'art.			
2678 del		2-bis. Se i	
Codice		libri di cui	
civile: per		all'articolo	
ogni		2214, primo	
formalita'.....	20.000	comma, del	
		<u>codice civile</u>	
		sono tenuti da	
		soggetti diversi da	
		quegli che	
		assolvono in modo	
		forfettario la	
		tassa di concessio-	
		ne governativa	
		per la bollatura	
		e la numerazione	
		di libri e registri	
		a norma	

|dell'articolo 23
|della Tariffa
|allegata al decreto
|del Presidente
|della Repubblica
|26 ottobre 1972,
|n. 641, come
|sostituita dal
|decreto del
|Ministro delle
|finanze 28 dicembre
|1995, pubblicato
|nella Gazzetta
|Ufficiale n. 303
|del 30 dicembre
|1995, l'imposta e'
|maggiorata di lire
|20.000.

(29) ((49))

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo
della tariffa
17

| Imposte |
| dovute |
| (lire) |

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento	Note
1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio.....	20.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(29) ((49))

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del](#)

Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo
della tariffa
18

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- se modo di pagamento zio- nali	Modo di pagamento	Note
1. Copia degli atti delle societa' da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio.....	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	20.000		

(29) ((49))

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa

19

Indicazione degli atti soggetti a imposta			Imposte dovute (lire)	Modo di pagamento	Note
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.....	20.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorita' giudiziale relativi alla materia penale.		

(29) ((49))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa
20

Indicazione degli atti soggetti a imposta			Modo di pagamento	Note
1. Atti e provvedimenti dei		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. L'imposta assolta per le procure speciali	

procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio..... 20.000 | alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.

2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

1) davanti al giudice di pace....L. 90.000 | 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.

4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in

2) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione....L. 105.000 b) per i

procedimenti di esecuzione immobiliare....L. 240.000 di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000....L. 120.000

3) davanti alla Corte di appello....L. 90.000

4) davanti alla Corte di cassazione....L. 60.000

5) per i procedimenti speciali....L. 60.000

3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L.180.000, con le modalita' di cui al comma 2.

4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali

secreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta nella misura econ le modalita' stabilite nel presente articolo.

5. La parte applica sulla nota iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

6. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il

civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.

5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.

6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

		modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e assolta con marche.
		7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
((1-bis.		1. L'imposta e'
Ricorsi,		assolta tramite
oppositivi ed		versamento diretto
altri atti		al concessionario,
difensivi		disposizione di
presentati per		pagamento
via telematica		per via
alle Commissio-		telematica
ni tributarie:		ovvero
per ciascun	€	pagamento ad
atto	24,00	intermediario
		convenzionato.))
2. Atti		1. Carta bollata,
d'intimazione ai		marche o bollo
testimoni nei		a punzone.
giudizi di		
qualsiasi grado		
e specie:		
per ogni foglio.	20.000	
3. Provvedimento		1. Modalita'
del tribunale		di cui al decreto
che rende		legislativo 9
esecutivo il		luglio 1997, n. 237.
lodo arbitrale		registrazione del
di cui		provvedimento.
all'art. 825 del		

/codice di	/	/	/	/
/procedura	/	/	/	/
/civile.	/((€ 54,00))			

(29) (34) (36) (49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254".

AGGIORNAMENTO (36)

La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa 20-bis

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa 21

<i>Indicazione degli</i>	<i>Imposte</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>Note</i>
<i>atti soggetti a</i>	<i>Pro-</i>	<i>Carta bollata,</i>	<i>L'imposta</i>
<i>imposta</i>	<i>por-</i>	<i>marche o bollo a</i>	<i>relativa alle</i>
	<i>Fis-</i>	<i>punzone.</i>	<i>sentenze di non</i>
<i>verbali,</i>	<i>zio-</i>		
	<i>se</i>		
	<i>nali</i>		

/sentenze e	/	/	/doversi procedere	/
/decreti in	/	/	/e' a carico del	/
/materia	/	/	/remittente	/
/penale: a)	/	/	/della querela,	/
/cauzioni e	/	/	/viene iscritta	/
/costituzioni	/	/	/nei registri di	/
/di parte	/	/	/cancelleria	/
/civile: per	/	/	/dell'autorita'	/
/ogni foglio.....	20.000	/	/giudiziaria di	/
/	/	/	/primo grado ed e'	/
/b) sentenze	/	2. All'ufficio del	/riscossa, insieme	/
/e decreti	/	registro.	/alle spese	/
/penali di	/	/	/processuali e	/
/condanna;	/	/	/alle pene	/
/sentenze	/	/	/pecuniarie se ve	/
/penali della	/	/	/ne siano, nei	/
/corte di	/	/	/modi stabiliti	/
/cassazione e	/	/	/per le tasse	/
/del	/	/	/sugli atti	/
/tribunale	/	/	/giudiziari.	/
/supremo	/	/	/	/
/militare che	/	/	/	/
/respingono o	/	/	/	/
/dichiarano	/	/	/	/
/inammis-	/	/	/	/
/sibile il	/	/	/	/
/ricorso di	/	/	/	/
/parte;	/	/	/	/
/sentenze di	/	/	/	/
/non doversi	/	/	/	/
/procedere	/	/	/	/
/per	/	/	/	/
/remissione	/	/	/	/
/anche tacita	/	/	/	/
/di querela:	/	/	/	/
/per ogni	/	/	/	/
/foglio.....	20.000	/	/	/
/	/	/	/	/
2. Atti e	/	1. Carta bollata,	/	/
/documenti	/	/marche o bollo a	/	/
/inerenti	/	/punzone.	/	/
/all'azione	/	/	/	/
/civile	/	/	/	/
/promossa nel	/	/	/	/
/procedi-	/	/	/	/
/mento	/	/	/	/
/penale: per	/	/	/	/
/ogni foglio.....	20.000	/	/	/

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 12 luglio 1991, n. 202, nel convertire il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

**Articolo della tariffa
21-bis**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))**

TARIFFA

(PARTE II)

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO))

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a

L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite

nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10,

lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

24

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa
25

<i>Indicazione degli atti soggetti a imposta</i>	<i>Pro-</i> <i>imposta</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>Note</i>
		<i>por-</i>	
		<i>Fis-</i> <i>se</i>	<i>zio-</i>
		<i>nali</i>	
<i>1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantita' o importo scambia- ti tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, se- di, depositi e</i>	<i>All' ufficio del registro o con marche.</i>	<i>1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'im-</i>	

/e stabilimenti,	/	/posta sul	/
/nonche'	/	/valore	/
/quelli scambiati	/	/aggiunto.	/
/tra un ente	/	/2. Le quali-	/
/pubblico o	/	/fiche debbono	/
/privato,	/	/risultare	/
/un'impresa	/	/dall'intestazioni	/
/commerciale o	/	/degli atti.	/
/industriale e	/	/	/
/propri ausilia-	/	/	/
/ri,	/	/	/
/intermediari o	/	/	/
/spedizionieri:	/	/	/
/per ogni foglio	/	/	/
/o esemplare.....	20.000	/	/

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di

bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

26

=====

	<i> Imposte </i>	
	<i> dovute </i>	
	<i> (lire) </i>	
<i>Indicazione degli</i>		
<i>atti soggetti a</i>	<i> Pro- </i>	<i>Modo di pagamento</i>
<i>imposta</i>	<i> por- </i>	
	<i> Fis- </i>	<i>zio- </i>
	<i> se </i>	<i>nali </i>

=====

<i> 1. Documenti, </i>	<i> 1. All'ufficio del </i>	
<i> elenchi, ruoli, </i>	<i> registro o con </i>	
<i> matricole e </i>	<i> marche. </i>	
<i> simili relativi </i>		
<i> all'esercizio ai </i>		
<i> mestieri, arti o </i>		

/professioni: per | | | | |
/ogni foglio o | | | | |
/esemplare...../20.000 | | | | |

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

27

<i>Imposte</i>		
<i>dovute</i>		
<i>(lire)</i>		
<i>Indicazione degli</i> -----		
<i>atti soggetti a</i> <i>Pro-</i> <i>Modo di pagamento</i> <i>Note</i>		
<i>imposta</i> <i>por-</i>		
	<i>Fis-</i> <i>zio-</i>	
	<i>se</i> <i>nali</i>	
-----	-----	
1. <i>Atti e</i> <i>1. All'ufficio del</i>		
<i>documenti da</i> <i>registro o con</i>		
<i>chiunque</i> <i>marche.</i>		
<i>rilasciati che,</i>		
<i>secondo le</i>		
<i>vigenti</i>		
<i>disposizioni di</i>		
<i>legge o</i>		
<i>regolamentari,</i>		
<i>devono</i>		
<i>accompagnare le</i>		
<i>merci durante il</i>		
<i>loro trasporto e</i>		
<i>spaccio ovvero</i>		
<i>attestarne</i>		
<i>caratteristiche,</i>		

/pesi, misure o /	/	/	/	/
/altre qualita': /	/	/	/	/
/per ogni foglio /	/	/	/	/
/o esemplare...../20.000	/	/	/	/

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

28

1. Tipi,	1. All'ufficio del
disegni,	registro o con
modelli, piani,	marche.
dimostrazioni,	
calcoli ed altri	
lavori degli	
ingegneri,	
architetti,	
periti, geometri	
e misuratori;	
liquidazioni,	
dimostrazioni,	
calcoli ed altri	
lavori contabili	
dei liquidatori,	
ragionieri e	
professionisti	

in genere: per				
ogni foglio o				
esemplare.....	600			

((53))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (53)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera c) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche: [...]".

c) all'art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 giugno 2005.

Articolo della tariffa

29

b) cambiali	**Nella**	**2. Marche per**
	stessa	**cambiali da**
	misura	**annullarsi**
	stabilita	**dagli uffici**
	per le	**del registro**
	cambiali	**o dagli**
	emesse	**uffici**
	nello	**postali o**
	Stato.	**visto per**
		bollo. Per le
		cambiali
		assogget-
		tate
		all'imposta
		di bollo o ad
		imposta a
		questa
		assimi-
		labile da
		parte di
		stati esteri,
		l'imposta e'
		ridotta alla
		meta'.
c) cambiali e		
titoli		
equivalenti, di		
cui al primo		
comma dell'art.		
32 della legge		
24 maggio 1977,		
n. 227, emessi		
all'estero		
all'ordine di		
operatori		
nazionali a		
fronte di credi-		
ti destinati a		
formare oggetto		
di assicu-		
razioni o di		
finanziamento o		
all'ordine di		
istituti italia-		
ni o al portato-		
re a fronte di		
operazioni di		

cui all'art. 15,						
lettere g) e h),						
della stessa						
legge: (...)	((0,1 per					
		mille))				

----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

----- AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

----- AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo della tariffa 30

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo della tariffa

31

=====

<i>Indicazione degli atti soggetti a</i>	<i>Imposte dovute (lire)</i>	<i>Pro-</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>Note</i>

imposta	/	/	/
	/por-		/
	/Fis- zio-		/
	/se nali		/
=====	=====	=====	=====
/1. Biglietti del	/1. All'ufficio del		/
/lotto e delle	/registro o con		/
/lotterie e	/marche.		/
/cartelle delle	/		/
/tombole	/		/
/autorizzate: per	/		/
/ogni esemplare.. 20.000	/		/
-----	-----	-----	-----

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella

misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

32

<i>Indicazione degli</i>	<i>Imposte</i>	<i>dovute</i>	<i>(lire)</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>Note</i>
<i>atti soggetti a</i>	<i>Pro-</i>	<i>por-</i>	<i>Fis-</i>	<i>zio-</i>	

<i>imposta</i>	<i>se</i>	<i>nali</i>			
----------------	-----------	-------------	--	--	--

<i>1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il</i>	<i>All'ufficio del registro o con marche.</i>			
<i>pagamento</i>				

/dell'imposta sin	/	/	/	/
/dall'origine	/	/	/	/
/ovvero	/	/	/	/
/l'esenzione:	/	/	/	/
<hr/>				
/per ogni	/	/	/	/
/esemplare	/	/	/	/
/dell'atto,	/	/	/	/
/documento o di	/	/	/	/
/altro scritto	20.000	/	/	/
<hr/>				
/per ogni cento	1. All'ufficio del	/	/	/
/pagine o frazio-	registro o con	/	/	/
/ne di cento pa-	marche.	/	/	/
/gine del regi-	/	/	/	/
/stro o del rela-	/	/	/	/
/tivo estratto	20.000	/	/	/
<hr/>				

(29) ((50))

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo
della tariffa
33

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa
34

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
35

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
36*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
37*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
38*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
39*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
40*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
41*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
42*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
43*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
44*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo
della tariffa
45*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo della tariffa
46*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo della tariffa
47*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo della tariffa
48*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo della tariffa
49*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

*Articolo della tariffa
50*

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,

RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

**Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti**

TABELLA

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO))

ALLEGATO B

Art. 1.

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2.

((Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni)).

Art. 3.

((Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato)).

Art. 4.

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, alti, documenti e copie

presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. (9)

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento ((, anche esecutivo,)) per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera ((dei concessionari del servizio nazionale di riscossione)).

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'[art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843](#).

AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955](#) ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le integrazioni e correzioni apportate al secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1973.

Art. 6.

((Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto)).

Art. 6-bis.

((Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'[articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29](#)

[ottobre 1993, n. 427](#))).

((74))

AGGIORNAMENTO (74)

La [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.

Art. 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi ((o garantiti)) dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione ((, la negoziazione o la compravendita)) di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'[art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.](#)

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Art. 8-bis.

((Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza)).

Art. 8-ter.

((Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento)).

Art. 9.

((Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione)).

Art. 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11.

((Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso)).

Art. 12.

((Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di riversibilita';

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze)).

Art. 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 13-bis.

((Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedisce capacita' motorie permanenti)).

Art. 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

((Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.))

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Art. 16.

((Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati)).

Art. 17.

Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18.

((Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti)).

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 18 aprile 1979, n. 169 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 19.

Atti costitutivi e modificativi delle societa' di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((21))

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 66, comma 5) che "Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".

Art. 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 21-bis.

((Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia)).

Art. 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.

Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti. ((9))

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Alla tabella allegato B annessa al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

Art. 24. - e' sostituito dal seguente:

"Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti".

Art. 25. - e' sostituito dal seguente:

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

Art. 26. - e' sostituito dal seguente:

"Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Art. 27. - e' sostituito dal seguente:

"Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere"".

Art. 24.

((Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.))

Art. 25.

((Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.))

Art. 26.

((Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi,

indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.))

Art. 27.

((Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.))

Art. 27-bis.

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ((nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI))).

Art. 27-ter.

((Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari)).

Art. 27-quater.

((Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali)).

Art. 28.

((Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-vigesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))